



STATUTO

CONSORZIO SOCIALE LT4

PER LA REALIZZAZIONE DEL

SISTEMA INTEGRATO SOCIALE

Anno 2025

(Versione 1.0)

Indice

CAPO I - NORME GENERALI	5
Articolo 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata del Consorzio	5
Articolo 2 - Obiettivi	6
Articolo 3 - Servizi del Consorzio	6
Articolo 4 - Fondo di dotazione iniziale e quote annuali di partecipazione	7
Articolo 5 - Partecipazione degli enti consorziati	8
CAPO II - ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE	9
Articolo 6 - Organi consortili	9
Articolo 7 - Assemblea consortile	9
Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea consortile	10
Articolo 9 - Attribuzioni dell'assemblea consortile	11
Articolo 10 - Presidente dell'assemblea consortile	13
Articolo 11 - Consiglio di amministrazione	13

Articolo 12 - Attribuzioni del consiglio di amministrazione	14
Articolo 13 - Funzionamento del consiglio di amministrazione	15
Articolo 14 - Presidente del consiglio di amministrazione	16
Articolo 15 - Gettone di presenza o rimborso spese	17
CAPO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA GESTIONALE	17
Articolo 16 - Principi e criteri generali	17
Articolo 17 - Ordinamento degli uffici	18
Articolo 18 - Regolamento di organizzazione	18
Articolo 19 - Ufficio di piano	19
Articolo 20 - Direttore del Consorzio	19
Articolo 21 - Segretario del Consorzio	21
CAPO IV - FINANZA - CONTABILITÀ	21
Articolo 22 - Principi generali	21
Articolo 23 - Entrate	22

Articolo 24 - Patrimonio	22
Articolo 25 - Strumenti di programmazione, bilancio preventivo e conto consuntivo	23
Articolo 26 - Servizio di tesoreria	23
Articolo 27 - Revisore dei conti	23
CAPO V - TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE - NORMA FINALE	24
Articolo 28 - Trasparenza e albo delle pubblicazioni	24
Articolo 29 - Partecipazione del terzo settore e delle organizzazioni sindacali	24
Articolo 30 - Recesso	25
Articolo 31 - Scioglimento	25
Articolo 32 - Controversie tra gli enti consorziati	26
Articolo 33 - Adozione e modifiche dello statuto	26
Articolo 34 - Successione e disciplina transitoria. Norma finale	27

CAPO I
NORME GENERALI

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede e durata del Consorzio

1. I Comuni di Fondi, Lenola, Monte San Biagio, San Felice Circeo e Terracina ricompresi nel territorio del distretto sociosanitario LT4 di cui alla deliberazione della giunta regionale 17 ottobre 2017, n. 660, si costituiscono in Consorzio ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il suddetto Consorzio viene denominato **Consorzio Sociale LT4** (di seguito Consorzio).

3. Il Consorzio è ente strumentale degli enti locali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e patrimoniale. Il Consorzio prende le connotazioni giuridiche attribuite dalla legge o dai regolamenti locali per le finalità ad esso attribuite.

4. La sede legale del Consorzio è presso il Comune di Fondi. Tale sede può essere variata con idonea deliberazione dell'assemblea consortile. Possono essere istituite con deliberazione della medesima assemblea consortile una o più sedi operative nel territorio di competenza del Consorzio.

5. Il Consorzio ha la durata di venti (20) anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente statuto. Al termine, il Consorzio è sciolto di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo quanto stabilito nella convenzione. È facoltà degli enti consorziati rinnovare la durata per il tempo e le condizioni stabiliti con atto deliberativo dei rispettivi organi competenti. Il rinnovo è efficace a condizione che sia espressa da tutti gli enti consorziati la volontà mediante atti deliberativi, adottati almeno sei (6) mesi prima della scadenza della durata di cui innanzi.

6. La partecipazione al Consorzio comporta l'affidamento automatico alla gestione consortile delle funzioni e dei servizi intercomunali previsti dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 e successive modifiche e integrazioni, dal piano sociale regionale, nonché di altri o ulteriori funzioni e servizi che la legge o i regolamenti attribuiscano alla gestione associata intercomunale. È fatta salva la libertà di scelta per ogni ente consorziato in merito al conferimento di ulteriori funzioni e servizi alla persona al medesimo Consorzio.

7. Al Consorzio, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, si applicano le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo n. 267/2000, in quanto compatibili.

8. Al Consorzio può essere ammessa la partecipazione anche dopo la sua costituzione ed in osservanza delle norme di legge, di soggetti pubblici che abbiano interesse alla gestione coordinata dei servizi oggetto del Consorzio, secondo le modalità disciplinate dallo statuto.

Articolo 2

Obiettivi

1. L'attività del Consorzio, in armonia con quanto previsto dalla legge regionale n. 11/2016, è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) definire e realizzare un modello di welfare complessivo ed integrato, che comprenda strategie ed azioni;
- b) favorire la formazione di un sistema integrato locale di servizi alla persona, fondato su interventi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali della solidarietà;
- c) garantire una efficiente ed efficace risposta ai molteplici bisogni delle comunità locali attraverso servizi del welfare di accesso, servizi domiciliari, servizi e interventi di sostegno alla famiglia e ai minori, l'accoglienza nelle strutture residenziali e semiresidenziali di minori, anziani, disabili e persone in situazione di fragilità, interventi di sostegno economico, di contrasto alla povertà e di inclusione sociale;
- d) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dal coinvolgimento e dalla partecipazione attiva dei diversi attori sociali, pubblici e privati del territorio;
- e) realizzare iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate allo sviluppo dei servizi;
- f) promuovere il complessivo sviluppo locale del territorio, assicurando standard minimi di welfare a tutti coloro che vi risiedono, con peculiare attenzione alle categorie fragili o svantaggiate.

Articolo 3

Servizi del Consorzio

1. Il Consorzio gestisce in forma unitaria, esclusiva ed organica, la funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle prestazioni (interventi e servizi)

definite nel piano sociale di zona, adottato ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale n. 11/2016, o da altri strumenti pianificatori regionali e/o nazionali.

2. Il Consorzio gestisce in forma associata altresì il procedimento di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e le strutture che erogano attività riabilitative in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale, accreditate con il servizio sanitario regionale (SSR), come definito dall'allegato A approvato con deliberazione di giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 22.

3. Il Consorzio può assumere, previa apposita deliberazione dell'assemblea consortile, la gestione di servizi ulteriori, riconducibili al sistema integrato locale di welfare, secondo la normativa vigente, su proposte di uno o più comuni che lo costituiscono.

4. Il Consorzio può inoltre gestire servizi e svolgere attività di consulenza, nell'ambito dei sistemi integrati locali di welfare, in favore degli enti pubblici o privati che ne facciano richiesta, previa stipulazione di apposite convenzioni per la disciplina e la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari.

5. I programmi, piani e progetti di interventi che il Consorzio intende attuare con spese a carico degli enti consorziati, da ripartire in base alle quote di partecipazione fissate all'articolo 4, devono essere preventivamente e formalmente approvati dagli enti consorziati con assunzione a carico del proprio bilancio della rispettiva quota di spesa.

Articolo 4

Fondo di dotazione iniziale e quote annuali di compartecipazione

1. Il fondo di dotazione iniziale del Consorzio ammonta a 100.000,00 euro, costituito dalle somme già versate dai singoli comuni consorziati al comune capofila del distretto sociosanitario LT4 sulla base della popolazione residente, nonché dai beni mobili ed immobili necessari ad avviare l'attività del Consorzio stesso e finalizzati al raggiungimento dello scopo prefissato.

2. Annualmente, ciascuno degli enti consorziati versa al Consorzio una quota di partecipazione commisurata alla popolazione residente, secondo quanto fissato con atto deliberativo dell'assemblea consortile, approvato con la maggioranza assoluta con meccanismo di voto ponderato.

3. Nel fondo di dotazione verranno versati ulteriori 100.000,00 euro presi dalle somme già versate dai singoli comuni consorziati al comune capofila del distretto sociosanitario LT4 e che andranno a coprire la prima annualità delle quote di compartecipazione.

4. Le quote annuali di compartecipazione sono destinate a finanziare le spese correnti per il funzionamento del Consorzio e, ove necessario, per la parte non coperta dalle risorse del piano sociale di zona, le spese per il funzionamento dell'ufficio di piano di cui all'articolo 45 della legge regionale n. 11/2016.

5. Ogni ente consorziato è rappresentato in seno all'assemblea consortile da un solo membro, portatore di voto ponderato, come definito dall'articolo 8.

6. Le suddette quote finanziarie, integrate con fondi provenienti dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti pubblici e privati, costituiscono la dotazione finanziaria del Consorzio per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, nonché per la gestione dei servizi di cui all'articolo 3.

7. Eventuali risorse provenienti dallo Stato e da altri enti pubblici erogate singolarmente agli enti consorziati per l'erogazione di prestazioni inerenti servizi e interventi di cui al piano sociale di zona confluiscono nella dotazione finanziaria del Consorzio, con eventuale vincolo di destinazione in base alle determinazioni dell'ente sovracomunale o dell'assemblea consortile.

Articolo 5

Partecipazione degli enti consorziati

1. La partecipazione degli enti consorziati si attua attraverso l'approvazione degli atti fondamentali, l'espressione degli indirizzi e dei pareri preventivi, l'informazione, la collaborazione e la condivisione.

2. Gli atti dell'assemblea consortile su cui è richiesta la preventiva approvazione degli enti consorziati sono i seguenti:

- a) modifiche statutarie, ad esclusione di quelle che derivino da modificazioni normative obbligatorie o che non incidano in maniera sostanziale sulla natura del Consorzio o sui rapporti con gli enti consorziati;
- b) modifiche alla convenzione di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.

3. Le proposte riguardanti gli atti suddetti vengono inviati agli enti consorziati, tenuti ad esprimersi entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento, in caso di mancata espressione del parere, l'obbligo di consultazione si considera soddisfatto.

4. L'informazione si attua attraverso la pubblicazione all'albo del Consorzio di tutti gli atti dell'assemblea consortile e del consiglio di amministrazione, e successivo invio agli enti consorziati.

5. Tale comunicazione non sospende l'efficacia e l'esecutività degli atti.

CAPO II

ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

Articolo 6

Organì consortili

1. Sono organi politici e di rappresentanza del Consorzio:
 - a) l'assemblea consortile;
 - b) il presidente;
 - c) il consiglio di amministrazione.
2. Sono organi tecnici del Consorzio:
 - a) il direttore;
 - b) il revisore dei conti.
3. I componenti dell'assemblea consortile svolgono gratuitamente le proprie funzioni consortili.

Articolo 7

Assemblea consortile

1. L'assemblea consortile è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consorzio e costituisce la sede istituzionale nella quale gli enti consorziati mediano e sintetizzano gli interessi politici, economici e sociali rappresentati.

2. L'assemblea consortile è composta dai sindaci in qualità di rappresentanti dei comuni che aderiscono al Consorzio, o da loro delegati. Il sindaco può delegare la rappresentanza nell'assemblea consortile ad un assessore o un consigliere comunale. La delega, o eventuale revoca della stessa, devono avvenire per iscritto ed essere comunicate al presidente dell'assemblea consortile.

3. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti l'assemblea consortile sono regolate dalla legge.

4. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente può partecipare alle sedute dell'assemblea consortile, senza diritto di voto, su invito del presidente allorché si discuta in merito all'erogazione delle prestazioni sociosanitarie nell'ambito del piano sociale di zona.

5. All'assemblea consortile possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti o i referenti di altri enti o istituzioni la cui attività è attinente al sistema integrato dei servizi sociali.

6. L'assemblea ha la medesima durata del Consorzio e si rinnova automaticamente con il susseguirsi delle elezioni amministrative e l'ingresso dei nuovi sindaci.

Articolo 8

Funzionamento dell'assemblea consortile

1. L'assemblea consortile è convocata e presieduta dal presidente che ne formula l'ordine del giorno.

2. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è notificato ai componenti dell'assemblea consortile almeno cinque (5) giorni prima della data di convocazione. Tale avviso deve essere recapitato ai singoli componenti, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC istituzionale dell'ente di appartenenza.

3. L'assemblea consortile si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo, del rendiconto e di quant'altro previsto dalla normativa vigente.

4. L'assemblea consortile si riunisce altresì in sessione straordinaria su iniziativa del presidente ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei componenti, o su richiesta del presidente del consiglio di amministrazione.

5. L'assemblea consortile si riunisce in via d'urgenza su convocazione del presidente. In tal caso l'avviso dovrà pervenire, sempre tramite PEC, almeno ventiquattro (24) ore prima dell'ora fissata per la seduta, ovvero in un tempo minore debitamente motivato e indicato nella convocazione del presidente dell'assemblea consortile.

6. Ai fini della convocazione della prima assemblea consortile e dei relativi adempimenti, le funzioni di presidente saranno svolte dal sindaco del comune capofila uscente.

7. Nella prima seduta l'assemblea consortile, dopo la verifica della regolarità della propria costituzione, elegge il suo presidente ed il vicepresidente fra i rappresentanti degli enti consorziati. Inoltre, nella prima seduta utile si provvede alla elezione del consiglio di amministrazione, del suo presidente e del vicepresidente.

8. L'assemblea consortile è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli enti consorziati, che devono comunque rappresentare almeno il 51% delle quote di partecipazione ed è valida la deliberazione approvata a maggioranza assoluta con meccanismo di voto ponderato.

9. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno un terzo degli enti consorziati purché rappresentino almeno il 40% delle quote di partecipazione ed è valida la deliberazione approvata a maggioranza semplice con meccanismo di voto ponderato.

10. Nel caso in cui, per mancanza del numero legale, sia andata deserta la seduta di prima convocazione l'assemblea consortile delibera in seduta di seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti all'adunanza di prima convocazione. Nell'avviso di prima convocazione deve essere indicato il giorno e l'ora della seconda convocazione.

11. Ciascun componente dispone di un voto ponderato, come definito nel comma successivo. Gli astenuti sono considerati presenti ai fini del numero legale ma non si computano ai fini della maggioranza deliberativa.

12. Le deliberazioni dell'assemblea consortile sono adottate a maggioranza assoluta (salvo i casi espressamente indicati per i quali è richiesta una maggioranza diversa, che verrà specificata nel regolamento di funzionamento dell'assemblea consortile), secondo un meccanismo di voto ponderato in base al quale i voti complessivi sono ripartiti per il 50% su base capitaria per singolo comune e per il 50% proporzionalmente alla popolazione residente in ciascun comune, risultante dall'ultimo dato Istat disponibile.

13. Le deliberazioni sono approvate a scrutinio palese per alzata di mano, fuorché le deliberazioni riguardanti fatti e circostanze per cui la legge ed i regolamenti prescrivono o possono prevedere lo scrutinio segreto.

14. Le sedute dell'assemblea consortile sono pubbliche, salvo quando vengono trattate questioni riguardanti persone che richiedono la tutela del diritto alla riservatezza e nei casi previsti dalla legge.

15. Alle sedute dell'assemblea consortile partecipano, senza diritto di voto, il direttore del Consorzio ed il presidente del consiglio di amministrazione.

16. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che è sottoscritto congiuntamente dal segretario del Consorzio e dal presidente dell'assemblea consortile.

17. Per quanto non espressamente previsto per le adunanze e le deliberazioni dell'assemblea consortile si applicano le norme dettate da apposito regolamento approvato dall'assemblea stessa.

Articolo 9

Attribuzioni dell'assemblea consortile

1. L'assemblea consortile determina gli indirizzi generali del Consorzio ispirandosi alle necessità e agli interessi dei comuni aderenti e ai fini statutari.

2. L'assemblea consortile, nell'ambito delle finalità indicate nello statuto, ha competenza sui seguenti atti:

- a) elezione del presidente e del vicepresidente fra i suoi componenti;

- b) nomina e revoca dei componenti del consiglio di amministrazione;
 - c) nomina e revoca del presidente e del vicepresidente del consiglio di amministrazione;
 - d) revoca del presidente dell'assemblea consortile su mozione di sfiducia;
 - e) nomina del revisore dei conti;
 - f) modifiche della convenzione e dello statuto;
 - g) ammissione di altri enti al Consorzio e variazione delle quote di partecipazione, anche in seguito a recesso;
 - h) scioglimento del Consorzio;
 - i) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende ed istituzioni, ovvero la loro nomina qualora essa sia riservata per legge alla competenza dell'assemblea consortile;
 - j) esercizio delle funzioni che la legge assegna per competenza al consiglio comunale, quando esse sono riferite al Consorzio.
3. L'assemblea consortile approva, su proposta del consiglio di amministrazione:
- a) gli atti di programmazione generale o settoriale che impegnano il bilancio consortile, il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, il conto consuntivo;
 - b) gli atti dispositivi relativi al patrimonio consortile, l'accensione di prestiti ed investimenti pluriennali, non previsti in atti fondamentali, le acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione;
 - c) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia;
 - d) le convenzioni con le amministrazioni pubbliche, escluse quelle concernenti atti di ordinaria amministrazione;
 - e) i criteri generali in ordine all'organizzazione degli uffici e servizi;
 - f) i regolamenti previsti dalla legge, con esclusione dei regolamenti di organizzazione degli uffici e servizi e di funzionamento del consiglio di amministrazione;
 - g) il regolamento di contabilità.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dal consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'assemblea consortile nei sessanta (60) giorni successivi.

Articolo 10

Presidente dell'assemblea consortile

1. Il presidente dell'assemblea consortile è eletto a maggioranza assoluta con meccanismo di voto ponderato dei rappresentanti degli enti consorziati scelto tra i membri dell'assemblea stessa.
2. Il presidente dura in carica cinque (5) anni e può essere revocato su mozione di sfiducia adeguatamente motivata proposta da almeno 1/3 dei componenti, da approvarsi a maggioranza assoluta con meccanismo di voto ponderato da inviarsi tramite pec a ciascun membro dell'assemblea consortile.
3. Il presidente esercita le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede l'assemblea consortile e formula l'ordine del giorno sentito il presidente del consiglio di amministrazione;
 - b) riferisce sull'osservanza da parte del consiglio di amministrazione degli indirizzi dati dall'assemblea consortile per la realizzazione dei programmi e il conseguimento degli scopi di gestione del Consorzio;
 - c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'assemblea consortile;
 - d) facilita l'interlocuzione tra gli enti consorziati ed il consiglio di amministrazione;
 - e) promuove la funzione consortile presso il territorio e nei confronti degli stakeholder;
 - f) adotta ogni altro atto necessario al funzionamento dell'assemblea consortile.
4. Il presidente cura e mantiene i rapporti con le amministrazioni comunali aderenti al Consorzio ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
5. Il vicepresidente coadiuva il presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 11

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo cui spettano tutte le funzioni amministrative e di controllo non riservate, dalla legge e dal presente statuto, all'assemblea e al direttore, ed è eletto dall'assemblea consortile fuori dal proprio seno.
2. Il consiglio di amministrazione si compone di numero pari ad un (1) consigliere per ciascun ente consorziato, individuato da ciascun comune previo avviso pubblico o manifestazione di interesse, tra i quali viene eletto il presidente e il vicepresidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza e qualificazione professionale, tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni impegnate presso aziende e/o istituzioni pubbliche, private, nell'associazionismo e nel volontariato, nonché per uffici pubblici ricoperti e comunque possedere tutti gli altri requisiti di legge.

4. I consiglieri debbono essere in possesso, per la durata del mandato pari a tre (3) anni, di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che ne disciplina, altresì, i casi di decadenza riferiti tanto ai consiglieri comunali, quanto agli amministratori delle aziende speciali.

5. Il consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza semplice dall'assemblea consortile convocata e riunita in seduta ordinaria.

6. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I consiglieri che sostituiscono i componenti cessati anticipatamente dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla scadenza naturale del consiglio stesso. I componenti del consiglio di amministrazione sono rieleggibili per una sola volta.

7. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione viene deliberata dell'assemblea consortile ed avviene solo per giusta causa, ossia per comportamenti contrari agli obblighi statutari o ai doveri di fedeltà, diligenza e correttezza, previa contestazione scritta da inviarsi al presidente del consiglio, con attribuzione di un termine per presentare memorie difensive di trenta (30) giorni dalla notifica della contestazione.

Articolo 12

Attribuzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, ha competenza esclusiva ad adottare gli atti fondamentali: bilancio preventivo, relative variazioni, rendiconto e programmi socioassistenziali, per sottoporli all'approvazione dell'assemblea consortile.

2. Al consiglio di amministrazione compete altresì:

- a) approvare i programmi esecutivi, i progetti, il piano esecutivo gestionale e compiere tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti ad altri organi;
- b) approvare gli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali;
- c) presentare all'assemblea consortile le proposte di modifica qualitativa del servizio o dei servizi assegnati, con i relativi costi;
- d) determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo economico interno di gestione;

- e) adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni relative a variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'assemblea nei sessanta (60) giorni successivi, a pena di decadenza;
- f) approvare le tariffe ordinarie dei servizi ed i prezzi delle prestazioni non regolate da tariffe;
- g) adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'assemblea consortile;
- h) conferire gli incarichi di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 110 del decreto legislativo n. 267/2000, nonché dallo statuto e dalle norme regolamentari;
- i) nomina il direttore del Consorzio e il relativo compenso.

Articolo 13

Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese.
2. Il consiglio di amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
3. Il consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal presidente che ne formula l'ordine del giorno.
4. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è notificato ai componenti del consiglio di amministrazione tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC dagli stessi comunicato.
5. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito in prima convocazione se è presente il 51% dei componenti ed è valida la deliberazione approvata a maggioranza semplice dei voti dei presenti.
6. I componenti del consiglio di amministrazione debbono astenersi nel caso in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o loro parenti o affini entro il 4° grado.
7. Il presidente del consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione, per particolari materie o oggetti, dirigenti, funzionari del Consorzio, esperti anche estranei al Consorzio stesso.
8. Le sedute del consiglio di amministrazione non sono pubbliche, salvo diversa deliberazione.

9. Alle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge in ordine all'istruttoria, ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione e pubblicità e al controllo. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

10. Su base annua il consiglio di amministrazione è tenuto a svolgere una relazione sull'attività del Consorzio e a trasmetterla all'assemblea consortile, che a sua volta la trasmette al consiglio comunale dei comuni consorziati.

Articolo 14

Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza istituzionale e legale del Consorzio ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto e dai regolamenti, fatte salve le competenze di rappresentanza gestionale proprie del direttore, come specificate all'articolo 20 del presente statuto. Egli è l'organo di raccordo tra assemblea consortile e consiglio di amministrazione, coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione e assicura l'unità delle attività del Consorzio. Partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'assemblea consortile.

2. Il presidente e il vicepresidente sono eletti a scrutinio palese tra i membri del consiglio di amministrazione.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:

- a) ha la rappresentanza legale dell'ente ed è il responsabile dell'amministrazione;
- b) partecipa, senza diritto di voto, all'assemblea consortile;
- c) convoca il consiglio di amministrazione fissando l'ordine delle discussioni;
- d) dispone l'istruzione degli affari di competenza del consiglio di amministrazione;
- e) presiede le adunanze del consiglio di amministrazione firmandone i relativi verbali congiuntamente al segretario del Consorzio e sovrintende e vigila sull'andamento amministrativo del Consorzio, riferendo periodicamente al consiglio di amministrazione sul funzionamento della gestione consortile;
- f) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;
- g) adotta, in caso di necessità e di urgenza e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica dello stesso, nella prima adunanza successiva;
- h) nomina e revoca i rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'assemblea consortile;

- i) nomina i responsabili delle strutture apicali;
- j) attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- k) stipula convenzioni, accordi e protocolli d'intesa con altri enti pubblici.

4. Il presidente del consiglio di amministrazione può affidare a ciascun consigliere, su delega, l'incarico di seguire specifici affari amministrativi. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal presidente; di esse e della loro revoca viene data notizia all'assemblea consortile.

5. Il vicepresidente coadiuva il presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 15

Gettone di presenza o rimborso spese

1. Ai componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente e il vicepresidente, potrà essere riconosciuto il gettone di presenza o il rimborso spese, ove previsto dalla normativa vigente, su deliberazione dell'assemblea consortile.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA GESTIONALE

Articolo 16

Principi e criteri generali

1. Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.

2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente statuto e dagli appositi regolamenti approvati dal consiglio di amministrazione, nonché dal direttore del Consorzio. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui, i poteri di indirizzo e di

controllo spettano agli organi di amministrazione; la tecnostruttura è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione.

3. Il Consorzio favorisce lo sviluppo di una cultura aziendale atta a rendere prioritaria e costante la formazione del personale, ad adottare e diffondere nell'attività dell'ente indici di efficienza e di controllo della produttività.

Articolo 17

Ordinamento degli uffici

1. Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento adottato dal consiglio di amministrazione, recluta il personale necessario allo svolgimento dei servizi e all'attuazione della propria programmazione.

2. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal contratto collettivo stipulato per il personale degli enti locali.

3. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Consorzio si avvale delle figure professionali individuate sia tra il personale degli enti consorziati, mediante l'istituto della convenzione o del comando o di altro istituto giuridico, sia attraverso il reclutamento dall'esterno nel rispetto delle procedure previste per legge.

Articolo 18

Regolamento di organizzazione

1. Il Consorzio dispone di un regolamento di organizzazione dei servizi, degli uffici e della dotazione organica, approvato dal consiglio di amministrazione, che descrive il funzionamento e definisce le modalità tecnico-amministrative e di gestione dei servizi consortili.

2. Lo stato giuridico ed economico del personale del Consorzio è regolamentato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di personale degli enti locali. La dotazione organica annessa al regolamento di organizzazione tiene conto delle unità e relative professionalità necessarie al funzionamento del Consorzio e dell'ufficio di piano, assicurando, specificatamente, la presenza di unità per le funzioni di programmazione e progettazione, di gestione tecnica ed amministrativa, e di quelle contabili e finanziarie.

3. Il regolamento di organizzazione contiene, altresì, la disciplina delle collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, cui è possibile far ricorso per obiettivi determinati e con contratto che indichi il contenuto della prestazione, la durata e il corrispettivo.

Articolo 19

Ufficio di piano

1. All'interno della dotazione organica del Consorzio è prevista la costituzione dell'ufficio di piano, che è una struttura tecnico-amministrativa ed operativa deputata alla programmazione sociale e alla realizzazione dei servizi socioassistenziali e sociosanitari sul territorio del distretto sociosanitario LT4, di cui ne assume la responsabilità il direttore del Consorzio.
2. L'ufficio di piano presidia con personale dedicato le funzioni di programmazione, di gestione amministrativa e di gestione contabile, dettagliate nell'apposito regolamento di organizzazione, approvato dal consiglio di amministrazione.

Articolo 20

Direttore del Consorzio

1. Il direttore del Consorzio è l'organo cui compete, in via esclusiva con responsabilità manageriale per il raggiungimento dei risultati, l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguitamento dei fini del Consorzio.
2. Il regolamento di organizzazione, nel rispetto della normativa di settore, determina i requisiti e le modalità di nomina e di revoca del direttore. L'atto di nomina stabilisce il trattamento economico da riconoscere, con riferimento ai valori spettanti alla qualifica dirigenziale degli enti locali.
3. Il direttore del Consorzio svolge tutte le attività, che non siano espressamente riservate dalla legge, dalla convenzione, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti, funzionali alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'ente e adotta tutti gli atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno, disponendo di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
4. Al direttore del Consorzio competono, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) esegue le deliberazioni degli organi collegiali;
 - b) elabora, avvalendosi dell'apporto del servizio sociale professionale, la proposta di piano sociale di zona;

- c) stipula i contratti di appalto di lavori, di fornitura di beni e servizi e di lavoro;
- d) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi del Consorzio;
- e) firma gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento in mancanza del responsabile del servizio finanziario;
- f) gestisce le relazioni sindacali;
- g) esercita ogni altra funzione attribuitagli da specifiche deleghe approvate dal consiglio di amministrazione;
- h) assolve alle ulteriori funzioni assegnate dalla legge alle figure dirigenziali, ivi compresa la rappresentanza del Consorzio nelle sedi tecniche ed operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal presidente del consiglio di amministrazione;
- i) istruisce e sottopone al consiglio di amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, la proposta di bilancio preventivo annuale e pluriennale ed il rendiconto;
- j) interviene, senza diritto di voto, alle riunioni dell'assemblea e a quelle del consiglio di amministrazione;
- k) ha la sovraintendenza ed il coordinamento del personale del Consorzio;
- l) irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo statuto o dal regolamento al consiglio di amministrazione;
- m) attribuisce gli incarichi professionali e di consulenza, diversi da quelli previsti dall'articolo 110, comma 6 del decreto legislativo n. 267/2000, necessari per l'espletamento dei compiti gestionali;
- n) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del presidente dell'assemblea consortile o del presidente del consorzio;
- o) assolve alle ulteriori funzioni assegnate dalla legge alla figura di dirigente e direttore generale;
- p) svolge le funzioni di segretario.

5. Il direttore del Consorzio risponde del proprio operato direttamente al consiglio di amministrazione.

6. Gli atti del direttore del Consorzio sono inseriti nell'apposita raccolta cronologica.

Articolo 21

Segretario del Consorzio

1. Le funzioni di segretario dell'assemblea e del consiglio di amministrazione competono al direttore generale, ovvero a dirigenti o ad un dipendente del Consorzio con funzioni direttive ad esso delegate, e svolge le seguenti funzioni:

- a) assiste alle sedute dell'assemblea consortile e del consiglio di amministrazione e redige i verbali sottoscrivendoli con il presidente;
- b) esprime il parere di legittimità sulle stesse e su quelle del consiglio di amministrazione su richiesta del presidente del consiglio di amministrazione secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000;
- c) collabora con funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- d) svolge ogni altra funzione che gli è attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

CAPO IV

FINANZA - CONTABILITÀ

Articolo 22

Principi generali

- 1. Il Consorzio esplica la sua attività con autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
- 2. Al Consorzio si applica la normativa sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000, nonché i principi generali di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sull'armonizzazione contabile. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità, i tempi e i modi della gestione economico-finanziaria del Consorzio.
- 3. È d'obbligo il pareggio di bilancio, da assicurare in ragione dei trasferimenti e degli introiti a qualunque titolo costituiti.
- 4. Il regolamento di contabilità approvato dal consiglio di amministrazione disciplina le procedure, i rapporti finanziari e contabili dell'attività di programmazione, di previsione, di rendicontazione, di gestione, di investimento e di revisione.

Articolo 23

Entrate

1. Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari mediante le seguenti entrate:
 - a) le risorse erogate dagli enti consorziati;
 - b) i trasferimenti e i contributi provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri enti a qualsiasi titolo erogati;
 - c) le rendite patrimoniali e le accensioni di prestiti;
 - d) la partecipazione degli utenti al costo dei servizi;
 - e) altri proventi ed erogazioni di spettanza, a qualsiasi titolo, del Consorzio.
2. La quota di partecipazione annuale dovuta da tutti gli enti consorziati viene versata come di seguito:
 - 45% sulla base del bilancio preventivo, entro il mese di febbraio;
 - 35% entro il 31 luglio;
 - 20% entro il 30 novembre.
3. In caso di ritardo nei versamenti sono applicati gli interessi in misura legale.

Articolo 24

Patrimonio

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dal fondo di dotazione comprensivo:
 - a) dell'importo inizialmente conferito ed indicato all'articolo 4 del presente statuto;
 - b) dei beni mobili, mobili registrati ed immobili conferiti dagli enti consorziati, acquistati o provenienti da donazioni o lasciti;
 - c) dei diritti su beni acquisiti o devoluti al Consorzio;
 - d) dalle quote annualmente versate dai singoli enti consorziati, come stabilito dall'articolo 4 del presente statuto.
2. I beni del Consorzio sono inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Articolo 25

Strumenti di programmazione, bilancio preventivo e conto consuntivo

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dagli enti consorziati, trovano adeguato sviluppo nella redazione del piano sociale di zona di cui all'articolo 48 della legge regionale n. 11/2016, nella relazione previsionale e programmatica, nonché nel bilancio pluriennale, che sono gli strumenti di programmazione generale.
2. L'assemblea consortile approva, entro i termini previsti dalla legge, il bilancio preventivo annuale e pluriennale e il conto consuntivo.

Articolo 26

Servizio di tesoreria

1. Il Consorzio ha un servizio di tesoreria affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'affidamento del servizio viene effettuato in base a gara ad evidenza pubblica.
2. Fino all'espletamento della gara, il Consorzio può stipulare una convenzione con il tesoriere del comune capofila o di altro ente consorziato.

Articolo 27

Revisore dei conti

1. La vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente è esercitata da un revisore che verrà nominato secondo quanto deliberato dall'assemblea consortile nel rispetto della normativa vigente.
2. L'attività del revisore è disciplinata dalla legge e da apposito regolamento.
3. Il regolamento può prevedere ulteriori cause di incompatibilità oltre quelle previste dalla norma, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore. Saranno altresì disciplinate con il regolamento, le modalità di nomina, revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile.
4. Nell'esercizio delle funzioni, il revisore può accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e compulsare il direttore, nonché i rappresentanti dei comuni e presentare relazioni e documenti all'assemblea consortile.

5. Il revisore può, altresì, essere invitato ad assistere alle sedute dell’assemblea consortile e del consiglio di amministrazione.

CAPO V

TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE - NORMA FINALE

Articolo 28

Trasparenza e albo delle pubblicazioni

1. Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza, a tal fine tutti gli atti dell’ente sono pubblici ed ostensibili ai cittadini, per garantire l’imparzialità della gestione.

2. Gli atti degli organi dell’ente per i quali la legge, lo statuto o altre norme prevedano la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili, con l’affissione in apposito spazio destinato ad “Albo delle pubblicazioni”, presente sul sito istituzionale del Consorzio.

3. I cittadini, gli enti del terzo settore, i portatori di interessi pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi accedono alle informazioni e ai dati in possesso dell’ente, secondo le norme di legge e del presente statuto.

4. L’albo del consorzio deve assicurare a tutti i cittadini, anche se portatori di handicap, l’accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

5. Il Consorzio per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività utilizza tutti i mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione rendono possibili.

6. Il Consorzio adotta la carta sociale del cittadino e la carta dei servizi sociali di cui agli articoli 56 e 57 della legge regionale n. 11/2016.

Articolo 29

Partecipazione del terzo settore e delle organizzazioni sindacali

1. Il Consorzio instaura legami di collaborazione stabili e strutturali con il mondo del terzo settore e le organizzazioni sindacali, attraverso una consultazione periodica e programmata aperta sul territorio, che accompagna il Consorzio nelle fasi di programmazione, monitoraggio e rendicontazione.

2. A tal fine presso il Consorzio è tenuto un elenco dei soggetti del terzo settore e delle organizzazioni sindacali, aggiornato annualmente, nell'ambito del quale viene costituita la cabina di regia con il terzo settore e le organizzazioni sindacali.

3. Lo scambio costante con i soggetti terzi consente una programmazione consapevole delle politiche sociali oltre che la valorizzazione del capitale umano e delle risorse del territorio.

Articolo 30

Recesso

1. È facoltà degli enti consorziati esercitare il diritto di recesso.
2. Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall'ingresso dell'ente nel Consorzio.
3. Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, diretta al presidente dell'assemblea consortile e notificato a tutti gli enti consorziati, entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa operativo dal 1° gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura come di seguito specificata.
4. Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'assemblea consortile, attraverso apposita presa d'atto di cui è informato il consiglio di amministrazione.
5. Nel caso di recesso di un singolo ente la liquidazione della partecipazione spettante è calcolata applicando la quota di competenza al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato.
6. Il recesso comporterà il ricalcolo delle quote di partecipazione degli enti consorziati.

Articolo 31

Scioglimento

1. Il Consorzio, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata:
 - a) per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'assemblea consortile;
 - b) per sopravvenuta impossibilità a conseguire lo scopo sociale;
 - c) per effetto di deliberazione dell'assemblea consortile;
 - d) per fusione o trasformazione in altra forma di gestione.

2. Quando si verifica una delle cause di scioglimento del Consorzio, si procede alla convocazione dell'assemblea consortile, la quale delibera in merito alle modalità della liquidazione e sulla nomina e i poteri dei liquidatori che hanno il compito di redigere il bilancio finale, il tutto in conformità alle disposizioni di legge vigenti e allo statuto.

3. Nel caso in cui lo scioglimento si renda necessario per il motivo di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, ne consegue che gli adempimenti di cui al comma precedente, se non assunti dall'assemblea consortile, verranno assunti dal consiglio di amministrazione.

4. In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri del Consorzio, viene ripartito fra i singoli enti in ragione della quota di partecipazione.

5. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote spettanti a ciascun ente, si procede mediante conguaglio finanziario.

6. I beni mobili e immobili ottenuti in comodato o ad altro titolo dai singoli enti consorziati, vengono restituiti ai rispettivi proprietari.

7. Il Consorzio garantisce i servizi di sua competenza, nelle more dello scioglimento e della riassunzione della gestione da parte dei singoli enti consorziati, per un periodo comunque non superiore ad un (1) anno dallo scioglimento.

Articolo 32

Controversie tra gli enti consorziati

1. Ogni controversia tra gli enti consorziati o tra essi e il Consorzio, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della convenzione e dello statuto, viene rimessa all'autorità giudiziaria competente.

Articolo 33

Adozione e modifiche dello statuto

1. Lo Statuto, unitamente alla convenzione, è approvato dai consigli comunali degli enti consorziati.

2. Le modifiche allo statuto, così come della convenzione, anche in seguito all'ammissione di nuovi enti, sono approvate dall'assemblea consortile con la maggioranza indicata nel capo II, articolo 8, del presente statuto.

Articolo 34

Successione e disciplina transitoria. Norma finale

1. La nuova forma consortile, con la sottoscrizione della convenzione, subentra nei rapporti in essere con gli enti consorziati, i soggetti terzi pubblici e privati e nei procedimenti non esauriti relativi alla gestione associata di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000, istituita per la gestione dei piani sociali di zona di cui all'articolo 48 della legge regionale n. 11/2016.
2. In via transitoria, per la fase dell'avviamento dell'attività, il Consorzio si avvale dei dipendenti dei comuni, già impegnati nel sistema dei servizi e degli interventi sociali, che le amministrazioni interessate mettono a disposizione del Consorzio stesso, anche a tempo parziale, attraverso gli istituti a tal fine previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale.
3. L'ufficio di ragioneria e il tesoriere del comune capofila del distretto sociosanitario LT4 provvedono rispettivamente al servizio di ragioneria e di tesoreria fino a quando il Consorzio medesimo non sarà operativo.
4. In attesa che sia elaborato il nuovo complesso regolamentare, da approvarsi entro centottanta (180) giorni dall'avvio dell'attività degli organi consortili, si applicano, in quanto compatibili, le norme previste in precedenti regolamenti e in via sussidiaria, quelle del comune capofila uscente.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle vigenti in materia.

